

Servizio per la rimozione dei veicoli in sosta vietata davanti ai passi carrabili o abbandonati in aree pubbliche

Art. 1

È istituito il servizio per la rimozione dei veicoli in sosta vietata davanti ai passi carrabili o abbandonati in aree pubbliche.

Art. 2

Il servizio ha per oggetto la rimozione, a mezzo di carri attrezzi di proprietà della ditta aggiudicataria, dei veicoli lasciati in sosta vietata davanti ai passi carrabili, autorizzati ai sensi del vigente Regolamento TOSAP, o abbandonati in aree pubbliche ed il trasporto di tali veicoli alla depositaria messa a disposizione dalla ditta stessa.

Art. 3

L'affidamento del servizio oggetto del presente sarà effettuato a favore del contraente che avrà offerto al comune la percentuale più vantaggiosa sugli incassi annui complessivi al netto dell'IVA, dettagliatamente documentati dai bollettari preventivamente visti dal Comune, con l'obbligo di controllo e verifica da parte degli Uffici Comunali. La percentuale dovrà essere versata alla tesoreria del Comune entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a cadenza semestrale.

Art. 4

Per il ritardato versamento è dovuta l'indennità di mora del 10% sulla somma non versata, che può essere recuperata dal Comune con il procedimento esecutivo del R.D. 14/04/1910 n. 539, oltre gli interessi legali dovuti per legge.

Art. 5

Il servizio sarà affidato a trattativa privata con tutte le ditte di Randazzo da esperirsi con il metodo di cui all'art. 73 lettera C del R.D. n. 827 del 23/05/1924 e con le modalità degli art. 76, 1° e 2° comma e art. 77, e cioè a favore dell'offerta più vantaggiosa per l'Ente. L'offerta dei concorrenti dovrà contenere l'indicazione della percentuale scritta in cifre e ripetuta in lettere sulla riscossione complessiva che ciascun concorrente offre per l'espletamento del servizio di che trattasi, in favore del Comune. Per partecipare alla gara le ditte dovranno far pervenire o presentare al Comune le proprie offerte in plico chiuso entro e non oltre le ore 12.00 del giorno fissato per la celebrazione della gara.

Art. 6

Assieme all'offerta contenente l'indicazione dell'aggio e del minimo garantito, le ditte dovranno presentare le seguenti attestazioni:

- dichiarazione ai sensi della L. 15/68 con la quale la ditta attesti di aver preso conoscenza del capitolato speciale d'appalto;
- di essere iscritta alla Camera di Commercio Industria e Artigianato per la categoria attinente il servizio;
- risultanze del Casellario Giudiziario;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 11 del D.L. n. 358/92;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui alla L. n. 646/92 e n. 936/82 e successive modifiche.

Art. 7

Non sono ammesse offerte per conto di una terza persona da nominare o mediante procura rilasciata da altre persone

Art. 8

La durata dell'appalto è stabilita in anni tre decorrenti dall'affidamento del servizio a seguito delle risultanze del pubblico incanto

Art. 9

La percentuale di aggiudicazione rimane fissa ed invariabile per tutto il periodo dell'appalto.

Art. 10

Il servizio dovrà essere espletato in linea generale dalle ore 8.00 alle ore 20.00 per tutto l'arco dell'anno, ivi compresi i giorni festivi, per la rimozione di veicoli in sosta vietata davanti ai passi carrabili ed il trasporto degli stessi alla depositaria privata. A seconda delle esigenze l'Ufficio di Polizia Municipale potrà richiedere alla ditta che il servizio venga effettuato come segue:

- Per pronto intervento anche notturno di volta in volta;
- Con servizio preordinato dalla Polizia Municipale per la rimozione di uno o più veicoli abbandonati in aree pubbliche.